

ACCORDO FISDAF

Addì 30 luglio 2014, presso la sede Fiat in Roma

tra

Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. (più avanti denominate le Società) in nome proprio e in nome e per conto delle Società facenti parte dei rispettivi Gruppi cui si applica il Contratto Collettivo di Lavoro 23 dicembre 2011, rinnovato in data odierna

e

Federmanager

premessi che

- il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende Fiat – FISDAF (più avanti anche denominato Fondo), costituito in forma giuridica di associazione non riconosciuta il 12 giugno 1978, è stato reso operativo, per quanto riguarda la partecipazione delle Società e i relativi obblighi di contribuzione e di sostenimento delle spese di funzionamento, con l'accordo sindacale del 21 dicembre 1979 (di seguito indicato come "Accordo Istitutivo") sottoscritto tra Fiat S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle altre Società del Gruppo, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti delle Società del Gruppo Fiat;
- lo Statuto prevedeva che fossero soci del Fondo, oltre a tutte le Società, Consorzi e Enti facenti parte del Gruppo Fiat o ad esso collegati nelle diverse forme, anche le altre Società che chiedessero di aderire al Fondo, previa assunzione degli obblighi derivanti dall' "Accordo Istitutivo" e dai successivi accordi in materia;
- con l'accordo del 26 Novembre 2010 intervenuto fra Fiat S.p.A. in nome proprio e delle altre Società del Gruppo e Federmanager è stata riconosciuta a Fiat Industrial S.p.A., ora CNH Industrial N.V., la natura di Parte dell' "Accordo Istitutivo" del Fondo al pari di Fiat S.p.A., a valere per sé e per le Società appartenenti al relativo Gruppo o ad esso collegate nelle diverse forme;
- il Fondo, in data 17 Giugno 2010, è stato iscritto (numero di protocollo 0020847-17/06/2010-DGPROG-DGPROG-UFFV-P) all'Anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi dei Decreti del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009;
- l'art. 18 del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di aziende Fiat e CNH Industrial rinnovato in data odierna, di cui il presente accordo è parte integrante, ha stabilito che l'assistenza sanitaria integrativa sia assicurata attraverso il FISDAF, fermi restando gli specifici accordi, e fatta salva la possibilità di adesione di Società che applichino diverse discipline contrattuali;

tutto ciò premesso

si conviene di elaborare una disciplina contrattuale organica e unitaria che tenga conto del testo degli accordi già stipulati per regolare il Fondo, elencati in Allegato, il contenuto dei quali mantiene la sua validità anche ai fini dell'interpretazione del presente accordo.



Finalità

Il Fondo ha come oggetto esclusivo prestazioni mutualistiche sanitarie e assistenziali integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare ha la finalità di corrispondere a favore di dirigenti in servizio, in pensione e superstiti, in regime di mutualità, concorsi alle spese sanitarie, ad integrazione delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti, le condizioni di assistibilità e le misure dei concorsi alle spese previsti dalle disposizioni regolamentari del Fondo.

I limiti e le condizioni di assistibilità e le misure dei concorsi alle spese sono determinati dal regolamento interno del Fondo nel rispetto dei principi contrattuali fissati nel presente accordo dalle parti istitutive.

Caratteristiche associative – Partecipazione

Il Fondo ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di cui sono soci, a termini di Statuto, le Società aderenti e i dirigenti in servizio dipendenti delle stesse, nonché, secondo le modalità stabilite dalla normativa del Fondo in base alla contrattazione collettiva, i dirigenti in pensione, i superstiti di dirigenti, e i dirigenti proscrittori volontari.

Hanno diritto di rappresentanza negli Organi Sociali del Fondo Fiat S.p.A., CNH Industrial N.V., le Società direttamente o indirettamente controllate da Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. e le Società terze associate al Fondo nelle misure e secondo i principi di seguito stabiliti.

Le Parti si riservano di verificare le modalità atte a consentire a Federmanager la possibilità di una sua presenza nella composizione dell'Organo di Amministrazione, in sede di stesura del nuovo Regolamento Elettorale, conseguente alle modifiche di Statuto e Regolamento del Fondo.

Fermo restando il vigente regime di mutualità della contribuzione, è integralmente confermato il criterio di imputazione in essere a oggi dei dirigenti pensionati e dei superstiti alle rispettive Società e viene parimenti confermato che in caso di eventuale uscita di una società iscritta al Fondo, a seguito di recesso o di trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, dovrà essere garantito, in sede di regolazione degli effetti conseguenti all'uscita o alla cessione, il mantenimento del collegamento dei dirigenti pensionati e dei superstiti agli attivi della società o del ramo d'azienda interessato, assicurando il pieno rispetto delle finalità del Fondo a beneficio degli stessi.

Al fine di assicurare la continuità della copertura a beneficio dei pensionati e superstiti la Società recedente o cedente dovrà quindi garantire il trasferimento degli stessi alla forma di assistenza sanitaria integrativa cui intende aderire. In sede di regolazione degli effetti del recesso / trasferimento la Società e il Fondo valuteranno la congruità del collegamento di pensionati e superstiti e, in alternativa al trasferimento degli interessati, dovranno individuare soluzioni compensative finalizzate ad assicurare al Fondo le risorse necessarie per neutralizzare gli effetti negativi dell'uscita dal Fondo rispetto alla stabilità del rapporto tra attivi e quiescenti.



Spese di gestione e di funzionamento

Le spese di gestione e funzionamento del FISDAF sono a totale ed esclusivo carico delle Società socie del Fondo, che le sostengono attraverso il pagamento di una specifica contribuzione e/o del corrispettivo per il servizio fornito da società di servizi esterna.

A decorrere dal corrente anno, al fine di assicurare al FISDAF la provvista necessaria per sostenere direttamente una parte delle spese di gestione e funzionamento, si conviene di fissare un contributo aggiuntivo, detto "contributo spese amministrative" a totale ed esclusivo carico delle società socie del Fondo nella misura fissa di 100 euro annui, versati in unica soluzione anticipata:

- a inizio anno per il numero dei dipendenti attivi iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente,
- con la prima contribuzione versata per i dirigenti assunti o nominati nel corso dell'anno per il primo anno di iscrizione.

. E' previsto a questi stessi fini a carico dei dirigenti pensionati, dei superstiti e dei prosecutori volontari un analogo contributo nella misura di 25 euro annui, che saranno trattenuti dal Fondo dal primo versamento contributivo ordinario dell'anno.

Annualmente le Parti si incontreranno per verificare la coerenza della misura del suddetto contributo rispetto alle necessità di gestione e funzionamento del Fondo, nel rispetto di un condiviso principio generale di non aggravio dei costi complessivamente sostenuti dalle Società socie.


Finanziamento

1. Contributi ordinari

Per le prestazioni del Fondo i dirigenti in servizio presso le Società aderenti si obbligano a versare - nella misura minima prevista dal presente accordo - un contributo annuale che sarà trattenuto dal datore di lavoro, in dodici quote mensili, direttamente sulla retribuzione del dirigente iscritto.

I dirigenti in pensione, i superstiti e i dirigenti prosecutori volontari sono tenuti a versare - nella misura minima prevista dal presente accordo - un contributo annuale che sarà pagato tramite bonifico bancario in due quote semestrali, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ciascun anno.

A partire dal 1° gennaio 2015 è pertanto definito come segue l'insieme dei contributi ordinari dovuti al Fondo dalle Società associate al FISDAF e dai Soci tutti, secondo una contribuzione determinata sulla base dei seguenti criteri e misure:



- 960,00 euro annui (80,00 mensili) a carico di ogni dirigente in servizio;
- 1.080,00 euro annui (540,00 semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione post 1987 a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- 960,00 euro annui (480,00 semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione ante 1988 e a carico di ogni superstite a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- 1.200,00 euro annui (600,00 semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione post 1987 a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 1080,00 euro annui (540,00 semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione ante 1988 e di ogni superstite a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 1.920 euro annui (160 mensili) a carico delle Società, a favore di ogni dirigente in servizio, loro dipendente, iscritto al FISDAF;
- 1.920 euro annui (160 mensili) a carico delle Società, a favore di ogni dirigente in pensione o superstite di dirigente, iscritto al FISDAF, secondo il criterio convenzionale sotto specificato;
- un contributo di solidarietà a carico delle Società, a copertura degli oneri di iscrizione di pensionati e superstiti, il cui numero viene determinato, con criterio convenzionale ed in regime di mutualità, moltiplicando il numero dei dirigenti dipendenti dalla singola Società, iscritti al FISDAF nel mese, per un coefficiente determinato dal risultato del rapporto tra il numero di tutti i pensionati e superstiti iscritti al FISDAF ed il numero di tutti i dirigenti in servizio iscritti al FISDAF al termine dell'anno precedente. Il numero di dirigenti così ottenuto viene arrotondato all'unità superiore;
- 2.880,00 euro annui (1.440,00 semestrali), cioè la quota a carico dei dirigenti in servizio sommata a quella a carico delle Società, a carico del dirigente prosecutore volontario iscritto al FISDAF.

La contribuzione da versare al FISDAF a carico della Società e del dirigente in servizio è applicata anche per il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del numero dei mesi cui l'indennità corrisponde, garantendo l'assistenza del Fondo anche per detto periodo. La contribuzione è determinata in base al valore in essere al momento della liquidazione dell'indennità e deve essere interamente versata al Fondo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro e, in caso di presenza del nucleo familiare, anche in caso di decesso dell'iscritto.

La contribuzione afferente al dirigente in servizio con contratto part-time, anche per periodi limitati e predeterminati, sarà sempre dovuta per intero e non sarà soggetta a riproporzionamento, con la sola eccezione di eventuali rapporti part-time stipulati con più datori di lavoro soci del Fondo: in questo caso l'intero onere contributivo sarà riproporzionato in base al numero dei rapporti di lavoro.

2. Contributo d'ingresso

Le Società che chiedono l'ammissione al FISDAF devono segnalare contestualmente al Fondo i nominativi dei dirigenti in servizio, dei dirigenti in pensione e dei superstiti, aventi diritto all'assistenza, nonché i nominativi dei dirigenti usciti negli ultimi cinque anni.

Le Società che aderiscono al FISDAF devono versare al Fondo, al momento della loro ammissione, un contributo aggiuntivo una tantum, quale quota d'ingresso, nella misura prevista dal Regolamento del Fondo.

Clausola di chiusura

Le Parti si incontreranno in caso di eventuali necessità di modifica di quanto previsto nel presente accordo, impegnandosi ad aggiornare il testo del medesimo, al fine di assicurarne la continuità di unica disciplina organica della materia. Quanto convenuto è confermato nell'intenzione delle Parti come vincolante per tutte le Società socie e i dirigenti iscritti.

Elenco accordi sindacali

21 dicembre 1979

5 dicembre 1986

1 luglio 1992

18 gennaio 2007

26 novembre 2010

Fiat S.p.A.



CNH Industrial N.V.



Federmanager

